



REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1. Finalità e obiettivi	2
Art. 2. Articolazione dei programmi	2
TITOLO II – ORGANI	3
Art. 3. Coordinatore	3
Art. 4. Collegi dei Docenti	3
Art. 5. Responsabili di Curriculum.....	4
Art. 6. Advisor e Co-Advisor	4
TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE	5
Art. 7. Istituzione e soppressione dei Programmi o curriculum.....	5
Art. 8. Programmazione didattica	6
TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA	6
Art. 9. Requisiti per l’accesso	6
Art. 10. bando di concorso.....	6
Art. 11. Modalità di ammissione e Commissione di concorso	7
Art. 12. Immatricolazione	7
Art. 13. Borse di studio.....	8
Art. 14. Percorso di studi e passaggio d’anno	9
Art. 15. Diritti e doveri degli allievi	10
Art. 16. Sanzioni	11
Art. 17. Rappresentanti degli allievi	11
TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA	12
Art. 18. Consegna della tesi e ammissione alla discussione	12
Art. 19. Discussione della tesi e conferimento del titolo	13
TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA	13
Art. 20. Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato	13
Art. 21. Cotutela di tesi.....	14
Art. 22. Dottorato Europeo	14
Art. 23. Accordi in materia di mobilità internazionale	15
Art. 24. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca	15
TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	15
Art. 25. Norme transitorie e finali	15



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento (nel seguito, "Regolamento") disciplina, in conformità con la normativa vigente, l'istituzione e il funzionamento dei Programmi di Dottorato di Ricerca (nel seguito, "Programmi di Dottorato" o "Programmi" o "Ph.D.") della Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito, "IMT" o "Scuola").
2. IMT è una *graduate school* residenziale e i Ph.D. sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o imprese, e alla formazione, su basi meritocratiche, di professionisti per le istituzioni, il sistema delle imprese e il territorio.
3. I Ph.D. pongono al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. I Ph.D. sono condotti secondo standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
5. IMT:
 - incoraggia e persegue l'internazionalizzazione dei propri Ph.D.;
 - adotta procedure di selezione per l'accesso che non ostacolino la partecipazione di candidati residenti all'estero;
 - assicura il coinvolgimento degli allievi nelle attività di ricerca della Scuola: seminari di ricerca, attività di laboratorio e collaborazioni con individui e gruppi;
 - cura le relazioni con enti di ricerca e altre università al fine di sviluppare una rete di relazioni che consentano ai propri allievi e ricercatori di svolgere attività di studio e di ricerca all'estero e ad allievi e ricercatori di altri enti di essere ospitati presso IMT per periodi di studio e di ricerca;
 - può istituire programmi di Dottorato di Ricerca congiunti e realizzare programmi di cotutela di tesi attraverso convenzioni di cooperazione interuniversitaria;
 - incoraggia la collaborazione con le aziende per progetti di ricerca specifici e attraverso l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.
6. I Ph.D. della Scuola IMT vengono svolti esclusivamente in lingua inglese. Per gli allievi stranieri, IMT offre corsi di lingua e cultura italiana tali da favorire la loro integrazione e il loro radicamento sul territorio.

Art. 2. Articolazione dei programmi

1. I Programmi hanno una durata non inferiore a tre anni e comprendono periodi di studio e ricerca fuori sede, in Italia e/o all'estero, presso enti pubblici e/o privati, secondo modalità stabile dal presente Regolamento.
2. I Programmi offrono una formazione avanzata e multidisciplinare nell'ambito dell'analisi e della gestione di un'ampia varietà di problemi complessi connessi ad una pluralità di sistemi tecnologici, economici e sociali. In particolare, i Programmi sono articolati in curricula di specializzazione tra loro integrati. Ciascun curriculum afferisce ad una o più aree scientifiche ed è supportato dalle unità di ricerca della Scuola, realizzando pienamente il modello formativo di IMT che pone al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento. Il titolo rilasciato contiene, oltre alla denominazione del Programma di Dottorato, anche l'indicazione del curriculum di afferenza.



3. Le attività formative si svolgono con modalità coerenti con l'impostazione di un Ph.D. allineato ai migliori standard internazionali e di norma comprendono specifiche prove di verifica dell'apprendimento e/o un esame finale. Ciascuna attività formativa può essere affidata a più docenti.
4. Gli allievi partecipano alle attività di ricerca e ai seminari di ricerca organizzati presso la Scuola, secondo le modalità definite dai Responsabili di Curriculum, dall'*Advisor* e dai Collegi dei Docenti.

TITOLO II – ORGANI

Art. 3. Coordinatore

1. Il Coordinatore è garante dell'unitarietà e dell'interdisciplinarietà dei Programmi. In particolare, cura il coordinamento e l'interazione tra i curricula afferenti alla stessa area scientifica e tra le diverse aree scientifiche.
2. Il Coordinatore presiede e convoca i Collegi dei Docenti, cura il coordinamento generale dei Programmi di Dottorato. In particolare, presenta ai Collegi dei Docenti una proposta di programmazione didattica, redatta con la collaborazione dei Responsabili di Curriculum.
3. Il Coordinatore è il Direttore della Scuola.
4. Il Coordinatore può nominare un Vicecoordinatore e/o un suo Delegato per le attività sopraelencate.

Art. 4. Collegi dei Docenti

1. I Collegi dei Docenti sono gli organi collegiali unici di coordinamento e gestione dei Programmi di Dottorato.
2. I Collegi dei Docenti:
 - approvano (approvazione iniziale e eventuali modifiche e/o integrazioni) la proposta di programmazione didattica, incluse le proposte di affidamento delle docenze per le varie attività formative fermo restando le competenze degli organi centrali in merito;
 - nominano un *Advisor* per ciascun allievo all'inizio dei Programmi di dottorato;
 - possono nominare un *Co-Advisor* per ciascun allievo;
 - seguono e verificano la progressione degli studi e dell'attività di ricerca degli allievi al fine di deliberarne l'ammissione agli anni successivi al primo e alla discussione della tesi.
 - rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di soggiorni fuori sede degli allievi previa delibera di ammissione al secondo anno dei Programmi di dottorato;
 - svolgono ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento.
3. Il Direttore nomina con proprio decreto i Collegi dei Docenti, composti di norma da:
 - professori di ruolo della Scuola;
 - professori straordinari a tempo determinato della Scuola e professori della Scuola in regime di doppia affiliazione, secondo le modalità previste ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, comma 11.
4. Il Direttore può nominare ulteriori membri tra i ricercatori della Scuola e tra esperti esterni di elevata qualificazione scientifica.



5. Possono inoltre partecipare ai Collegi dei Docenti, senza diritto di voto, su richiesta del Direttore:
 - *Advisor* e *Co-Advisor*;
 - i rappresentanti degli allievi e il rappresentante degli allievi in Consiglio Accademico, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi dei programmi.
6. Il Direttore può adottare, per motivi di necessità e urgenza, deliberazioni di competenza dei Collegi dei Docenti, salvo ratifica nella prima seduta utile.

Art. 5. Responsabili di Curriculum

1. I Responsabili di Curriculum curano la gestione didattica, scientifica e organizzativa del curriculum di loro competenza. In particolare:
 - propongono, d'intesa con gli altri Responsabili di Curriculum e il Coordinatore, o suo Delegato, la programmazione didattica dei Programmi (programmazione iniziale ed eventuali modifiche e integrazioni successive), inclusi gli affidamenti delle docenze;
 - coordinano ed organizzano le attività formative del curriculum di propria competenza, coordinandosi con gli altri Responsabili di Curriculum;
 - supportano gli *Advisor* degli allievi afferenti al curriculum di propria competenza nella loro attività e ne curano i rapporti con i Collegi dei Docenti (qualora non ne siano membri);
 - curano il contenuto scientifico, per le parti di loro competenza, della documentazione richiesta ai fini dei vari adempimenti normativi e interni inerenti i Programmi di Dottorato;
 - compatibilmente con la normativa vigente, fanno parte della Commissione di concorso o individuano e propongono un proprio sostituto;
 - propongono i membri delle Commissioni Istruttorie per il curriculum di propria competenza e ne coordinano i lavori;
 - propongono i membri della Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi;
 - svolgono ogni altra funzione attribuita loro dal presente regolamento.
2. I Responsabili di Curriculum sono definiti nei programmi di dottorato per il ciclo di riferimento tra i componenti dei Collegi dei Docenti.

Art. 6. Advisor e Co-Advisor

1. All'inizio dei Programmi, i Collegi dei Docenti nominano per ciascun allievo un *Advisor*, scelto di norma tra i professori di ruolo, i professori a tempo determinato e gli *Assistant Professors* di IMT. Possono essere nominati come *Advisor*, previa delibera dei Collegi dei Docenti, anche altri soggetti interni o esterni alla Scuola.
2. L'*Advisor*:
 - tenendo conto delle esigenze specifiche dell'allievo in relazione ai suoi interessi di ricerca e alla sua formazione di provenienza, orienta l'allievo nella realizzazione del piano di studi e lo presenta al Responsabile del Curriculum per l'approvazione;
 - indirizza l'allievo nella redazione della tesi, valutandone l'operato e assicurando la rilevanza scientifica dei temi di ricerca;

- autorizza gli allievi a svolgere attività formative presso altri enti;
 - indirizza l'allievo nella definizione di eventuali attività di studio e di ricerca fuori sede e autorizza i periodi di soggiorno fuori sede;
 - autorizza il passaggio ad altro curriculum degli allievi a lui/lei assegnati, di concerto con il nuovo *Advisor* e i Responsabili dei Curriculum interessati;
 - esprime una valutazione sul lavoro dell'allievo da trasmettere ai Collegi dei Docenti prima della delibera di ammissione alla discussione della tesi;
 - sottopone la tesi al giudizio di due valutatori esterni, selezionati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, e ne acquisisce i pareri prima dell'ammissione alla discussione della tesi.
 - svolge ogni altra funzione attribuita dal presente regolamento.
3. I Collegi dei Docenti possono nominare un *Co-Advisor*, anche non appartenente alla *Faculty* di IMT, che supporta l'*Advisor* nella guida e nella supervisione dell'allievo.
 4. Almeno uno, tra *Advisor* e *Co-Advisor*, deve appartenere ad una unità di ricerca della Scuola. L'allievo afferisce alla unità di ricerca dell'*Advisor*, o, se questo non afferisce ad una unità di ricerca della Scuola alla unità di ricerca del *Co-Advisor*.
 5. Al momento del passaggio al secondo anno, l'*Advisor* e/o il *Co-Advisor* assegnati possono essere sostituiti compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione.

TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 7. Istituzione e soppressione dei Programmi o curriculum

1. L'istituzione dei Programmi di Dottorato avviene sulla base dei documenti di pianificazione e programmazione della Scuola, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio Accademico con delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento iniziale e verifica periodica dei requisiti.
2. Ai fini dell'istituzione dei Programmi, il piano integrato determina i progetti formativi, le risorse dedicate (borse di studio, fondi per la docenza, ecc.) ed ogni altra informazione rilevante ai fini dell'istituzione e/o richiesta dalla normativa vigente.
3. In particolare, i progetti formativi, redatti a cura del Direttore o di un suo Delegato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento, riportano:
 - la denominazione dei Programmi, la descrizione generale e le aree scientifiche coperte;
 - la *governance*;
 - il numero di borse;
 - i curricula di specializzazione e, per ciascuno di essi:
 - la missione e gli obiettivi specifici;
 - i collegamenti con le aree scientifiche e le unità di ricerca della Scuola;
 - i profili e gli sbocchi professionali degli allievi;
 - una proposta, non vincolante, di offerta formativa (corsi, laboratori, *long seminars*, ecc. con l'indicazione della fonte della docenza, interna o esterna).



4. Le modalità di soppressione dei Programmi di Dottorato o di uno o più curricula di specializzazione sono definite dallo Statuto.

Art. 8. Programmazione didattica

1. Tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento, la programmazione didattica è redatta dal Coordinatore, o suo Delegato, congiuntamente con i Responsabili di Curriculum, e deve essere approvata dai Collegi dei Docenti fermo restando le competenze degli organi centrali di governo.
2. La programmazione didattica contiene:
 - il dettaglio dell'offerta formativa, incluso il numero di ore per ogni attività;
 - la proposta dettagliata sugli affidamenti delle docenze (interne ed esterne).

TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA

Art. 9. Requisiti per l'accesso

1. Possono accedere ai Programmi di Dottorato di Ricerca, senza discriminazione alcuna rispetto a cittadinanza, età, sesso e religione, coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale e coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente. Possono essere altresì ammessi coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente, purché riconosciuto idoneo dalla Commissione di concorso ai soli fini dell'ammissione ai Programmi.

Art. 10. bando di concorso

1. Il bando di concorso, redatto in italiano, è approvato ed emanato dal Direttore, che ne cura la pubblicità, anche sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Viene altresì predisposta una traduzione in lingua inglese delle informazioni essenziali al fine della presentazione della domanda. Il modello di domanda online viene predisposto esclusivamente in lingua inglese.
2. In particolare, il bando di concorso indica:
 - il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire e l'eventuale presenza di borse finanziate da enti pubblici e/o privati, con l'indicazione se vincolate al possesso di determinati requisiti e/o a specifici temi di ricerca;
 - l'eventuale numero massimo di contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca attivabili;
 - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le prove d'esame previste e le modalità di svolgimento;
 - le modalità di ammissione ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
 - eventuali indicazioni dei Collegi dei Docenti.



Art. 11. Modalità di ammissione e Commissione di concorso

1. La domanda di ammissione ai Programmi di Dottorato – da compilarsi esclusivamente online – è valida se riporta tutti gli elementi indicati nel bando di concorso.
2. Il Direttore nomina con proprio decreto, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, le commissioni di concorso, incaricate della valutazione comparativa dei candidati. I membri delle commissioni di concorso sono di norma tutti i Responsabili di Curriculum, o loro sostituti, e comunque in numero non inferiore a tre. Di norma fa parte delle commissioni, se esistente, il Delegato alla didattica della Scuola.
3. L'esame di concorso è preceduto da una preselezione per titoli. La valutazione dei titoli è effettuata ai soli fini dell'ammissione all'esame sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando. In fase di preselezione, la valutazione del candidato è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e dei documenti ad essa allegati. La preselezione si conclude con la stesura di una *shortlist*, senza graduatoria di merito, dei candidati ammessi all'esame.
4. L'esame consiste in un colloquio in lingua inglese, volto ad approfondire la valutazione delle conoscenze e delle competenze del candidato con particolare riferimento agli ambiti specifici dei Programmi. All'esito dei colloqui, le Commissioni di concorso procedono alla stesura delle graduatorie generali di merito sulla base di quanto stabilito nel bando di concorso.
5. Le Commissioni possono essere coadiuvate in dipendenza del numero di candidati, per la valutazione dei titoli da una Commissione istruttoria per ciascun curriculum, nominate dal Direttore, sentito il parere dei Responsabili di Curriculum, e composte, di norma, da Professori, *Assistant Professor* e/o *Post Doctoral Fellow* della Scuola e/o esperti nelle aree di riferimento dei Programmi anche appartenenti ad altre istituzioni. Il giudizio di ammissione all'esame è in ogni caso di competenza e responsabilità delle Commissioni di concorso.
6. Le Commissioni di concorso si riservano la facoltà di proporre al candidato, per la convocazione all'esame, un altro curriculum per cui lo ritiene idoneo (in aggiunta o in sostituzione a quello/i scelto/i dal candidato). Le Commissioni di concorso hanno altresì facoltà di ammettere, in relazione all'esito del colloquio, un candidato ai programmi di dottorato per un curriculum diverso da quello per il quale ha presentato la domanda.
7. Nel caso di programmi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la formazione della Commissione di concorso e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 12. Immatricolazione

1. I candidati ammessi ai Programmi in base alle graduatorie finali, presentano domanda di immatricolazione per il curriculum per il quale sono stati ammessi.
2. I candidati che in base alle graduatorie finali risultino tra gli ammessi, decadono qualora non presentino domanda di immatricolazione alla Scuola entro i termini indicati nel bando.
3. L'immatricolazione avviene, di norma, il giorno di inizio dei Programmi, salvo eventuali casi particolari gestiti dall'Amministrazione della Scuola. In caso di mancata immatricolazione nei termini, il candidato perde il diritto all'ammissione e si procede d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria.
4. Il Direttore può autorizzare il posticipo dell'immatricolazione, per singoli casi dovuti a motivi di forza maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati. In questo caso, l'*Advisor* e il Responsabile di Curriculum indicano all'allievo le modalità di recupero della partecipazione alle lezioni e agli esami.

5. In caso di rinuncia o di esclusione di un allievo regolarmente immatricolato, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
6. Qualora la domanda di immatricolazione risulti mancante della dichiarazione di valore per i titoli conseguiti all'estero, questa può essere accettata con riserva solo nel caso in cui il candidato dimostri di aver presentato richiesta di dichiarazione di valore presso le competenti rappresentanze diplomatiche. La data dell'immatricolazione con riserva è intesa come data di immatricolazione una volta sciolta positivamente la riserva. Il mancato scioglimento della riserva produce la nullità dell'immatricolazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia in alcun modo imputabile a negligenza del candidato.

Art. 13. Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate in ordine di graduatoria. A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
2. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, che si rendessero disponibili anche dopo l'emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque prima dell'immatricolazione. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web della Scuola.
3. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
4. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. I titolari delle borse di studio sono esonerati dal pagamento di contributi per l'accesso e la frequenza dei Programmi.
5. La borsa di studio ha durata massima di tre anni ed è soggetta a conferma annuale, previa verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento, che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
6. Le rate relative alla borsa di studio sono erogate a termine del periodo di competenza con cadenza mensile, ad eccezione di quanto previsto nel comma 8 del presente articolo.
7. L'allievo titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal programma.
8. La fruizione della borsa spetta agli allievi che non rinunciano o non sono esclusi entro i primi 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dei Programmi o dall'immatricolazione.
9. In ogni caso è possibile scorrere la graduatoria finale di merito entro la scadenza fissata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il monitoraggio dei dottorati accreditati (registrazione dei dati degli allievi immatricolati nell'anno accademico di riferimento).
10. Qualora un allievo sia immatricolato con riserva per comprovate ragioni connesse alle tempistiche di rilascio della dichiarazione di valore da parte delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, l'erogazione della borsa è sospesa in via cautelare. Al momento dello scioglimento della riserva sono corrisposte all'allievo tutte le rate dovute.
11. Nei casi di rinuncia o esclusione di cui al primo periodo del comma 8, la borsa viene riassegnata al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, fermo restando il rispetto di quanto previsto espressamente da accordi con enti pubblici o privati che finanziano borse vincolate al possesso di determinati requisiti o

finalizzati a specifici temi di ricerca. Nei casi di rinuncia o esclusione di cui al secondo periodo del comma 8, la borsa può essere riassegnata, per la parte residua, al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, previa delibera del relativo Collegio dei Docenti, che può prescrivere il recupero di attività formative.

12. Per gli eventuali periodi di soggiorno fuori sede all'estero, che soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 15, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, l'importo della borsa di studio è aumentato per i primi nove mesi in misura del 50%.
13. A decorrere dall'assegnazione dell'*Advisor*, ciascun allievo può richiedere al proprio *Advisor* e al Responsabile dell'unità di ricerca di afferenza il finanziamento di attività fuori sede alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento in materia di attività di ricerca fuori sede.

Art. 14. Percorso di studi e passaggio d'anno

1. Gli allievi devono, in accordo con il proprio *Advisor*, proporre un piano di studi individuale selezionando le attività formative (corsi, laboratori, *long seminars* e qualsiasi altra attività inserita nella programmazione didattica) nell'ambito dell'intera offerta didattica dei Programmi. Il piano di studi individuale deve tener conto di quanto richiesto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, e deve essere approvato dal Responsabile del Curriculum. In particolare, il piano di studi deve prevedere almeno 6 corsi con valutazione finale, che soddisfino il requisito minimo di 150 ore totali di attività formative (inserite in programmazione didattica) appositamente erogate dalla Scuola. Tali attività formative devono di norma essere seguite durante il primo anno di programma. Entro lo stesso termine devono essere sostenuti i relativi esami e/o le relative prove di verifica.
2. Ogni modifica del piano di studi deve essere sottoposta dall'allievo al proprio *Advisor*, cui spetta l'approvazione finale.
3. Il periodo minimo durante il quale le attività formative e di ricerca devono essere svolte presso la Scuola è pari a 12 mesi, salvo specifici accordi di cooperazione con altre istituzioni accademiche o altre motivate esigenze che dovranno essere portate in approvazione ai Collegi dei Docenti.
4. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività formative previste nel loro piano di studi e di partecipare a tutte le attività didattiche e/o di ricerca ritenute rilevanti per il Programma o per il curriculum specifico. Ogni assenza dovrà essere comunicata al docente dell'attività.
5. Gli esami o le prove di verifica dell'apprendimento prevedono un voto espresso mediante il sistema internazionale (A, B, C, D, E o F [fail]) oppure un giudizio di idoneità (passed/failed).
6. L'assenza dell'allievo ad una prova di verifica o prova di esame può essere autorizzata esclusivamente per gravi e comprovati motivi, personali o di salute, dal docente dell'attività formativa. L'allievo è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.
7. All'allievo che consegua una valutazione insufficiente ad una prova o ad un esame è concessa solo una possibilità di recupero (*retake*) con le modalità stabilite dal docente del corso.
8. In caso di definitivo mancato superamento di una prova e/o esame, inteso come il non superamento del *retake*, o di assenza ingiustificata ad una prova di verifica o ad un esame, il Direttore dispone l'espulsione dell'allievo.
9. In ogni momento, l'*Advisor* potrà presentare al Direttore richiesta di espulsione di un allievo in caso di:
 - scarsa partecipazione alle attività didattiche e di ricerca organizzate dalla Scuola;
 - insufficiente attività di ricerca.

Sulla richiesta deliberano i Collegi dei Docenti.

10. A conclusione di ogni anno dei Programmi, gli allievi presentano ai Collegi dei Docenti una relazione particolareggiata sull'attività svolta, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione di IMT.
11. I Collegi dei Docenti, previa valutazione del rendimento accademico, dell'attività di ricerca svolta e della partecipazione alle attività didattiche e/o di ricerca organizzate dalla Scuola, attribuiscono un giudizio positivo sull'attività complessiva svolta dall'allievo e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e ne dispongono il passaggio all'anno successivo oppure alla discussione della tesi. In caso di giudizio negativo, i Collegi deliberano la mancata ammissione all'anno successivo o alla discussione della tesi e l'espulsione dell'allievo dai Programmi. La delibera dei Collegi dei Docenti di espulsione di un allievo è adottata dal Direttore della Scuola con proprio decreto.

Art. 15. Diritti e doveri degli allievi

1. Gli allievi:
 - a. possono frequentare tutte le attività didattiche e seminariali che ritengano di loro interesse senza doverne sostenere le prove di verifica e/o l'esame finale. Tali attività sono aggiuntive agli obblighi formativi e sono riportate nel piano di studi con apposita menzione;
 - b. possono svolgere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, attività formative presso altri atenei in Italia e/o all'estero, riconosciute come parte integrante del percorso formativo;
 - c. svolgono, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, periodi di soggiorno fuori sede per attività di formazione e/o di ricerca, previo accordo con università, enti di ricerca o laboratori, italiani o stranieri, aventi ciascuno una durata minima di 2 mesi. In caso di periodi fuori sede previsti dagli accordi di cotutela, il tempo di soggiorno presso la sede ospitante viene determinato negli accordi stessi;
 - d. possono essere autorizzati a svolgere attività fuori sede ulteriori rispetto al periodo di soggiorno di cui alla lettera precedente, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 3 del presente regolamento;
 - e. possono, a partire dal primo passaggio d'anno, presentare richiesta di cambiamento di *Advisor* e/o *Co-Advisor*, compilando un apposito modulo rilasciato dall'Amministrazione;
 - f. sono tenuti a frequentare i corsi di lingua e cultura italiana offerti dalla Scuola, qualora non siano di nazionalità italiana o non siano già in possesso di una competenza linguistica di base;
 - g. possono avere impegni professionali o lavorativi solo qualora questi siano ritenuti compatibili con la presenza e la partecipazione alle attività della Scuola nella misura richiesta dai Programmi di Dottorato e comunque non inficino la qualità della loro attività scientifica. L'allievo è quindi tenuto ad informare il proprio *Advisor* e il Responsabile del Curriculum di appartenenza di qualsiasi impegno professionale o lavorativo;
 - h. sono tenuti alla compilazione dei questionari di valutazione, predisposti dall'amministrazione, relativi alle attività didattiche e seminariali ai fini del sistema di valutazione della Scuola, volto al miglioramento delle attività formative offerte anche ai fini di un miglior collocamento degli allievi nel mondo del lavoro.
 - i. sono tenuti a rispettare le procedure antiplagio adottate dalla Scuola e a frequentare le attività formative specifiche in materia di etica scientifico-accademica e antiplagio organizzate dalla Scuola.



2. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione dalla frequenza dei Programmi e della borsa per maternità o paternità, per grave e documentata malattia o per altri gravi e documentati motivi personali. Il periodo di sospensione accordato all'allievo è indicato nel provvedimento predisposto dall'amministrazione.
3. Gli allievi devono osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di IMT e attenersi ai principi e alle norme dell'*IMT Code of Ethics and Conduct*.

Art. 16. Sanzioni

1. Nel caso in cui il singolo allievo:
 - a. violi le disposizioni richiamate al comma 3 del precedente art. 15;
 - b. tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo;
 - c. tenga comportamenti che arrechino danno a beni mobili o immobili di proprietà o in uso a IMT, commessi con dolo o colpa grave;
 - d. commetta gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al contesto;
 - e. arrechi, più in generale, danni anche morali e d'immagine alla Scuola.
 - f. si trovi in una situazione di conflitto di interesse o incorra in situazioni che possono prevedere l'applicazione della legge n.190/2012 e successive modifiche.
2. Il Direttore di IMT può comminare, con proprio decreto, le seguenti sanzioni riportate in ordine crescente di gravità:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sospensione delle autorizzazioni a svolgere attività fuori sede;
 - c. privazione della borsa di studio e dei benefici connessi allo status di allievo per un periodo da 1 a 12 mesi;
 - d. esclusione dai Programmi di Dottorato. Una volta escluso, l'allievo perde lo status di dottorando di IMT e decade da tutti i relativi benefici.
3. Le sanzioni possono essere proposte dallo stesso Direttore di IMT o dai Collegi dei Docenti. Il Direttore, sentiti i Collegi dei Docenti, può comminare una sanzione diversa da quella deliberata dai Collegi stessi, purché opportunamente motivata. Le sanzioni devono essere proporzionate alla natura ed alla gravità dell'infrazione e devono tener conto delle specifiche condotte e di eventuali circostanze attenuanti e/o aggravanti. L'avvio del procedimento è notificato al diretto interessato e la sanzione è irrogata solo dopo aver sentito l'interessato. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni compatibili in materia.
4. La Scuola persegue, a norma di legge e nelle sedi opportune, il comportamento dell'allievo che costituisca violazione di legge e/o provochi danni ai beni mobili e immobili in proprietà o nella disponibilità di IMT ovvero all'immagine e/o reputazione scientifica della Scuola.

Art. 17. Rappresentanti degli allievi

1. Gli allievi di ciascun ciclo eleggono in autonomia un proprio rappresentante entro un mese dall'inizio dei Programmi.



2. I rappresentanti trasmettono all'Amministrazione di IMT, con apposita modulistica, l'esito delle elezioni.
3. I rappresentanti:
 - rappresentano tutti gli allievi dai quali sono stati eletti nei rapporti con gli organi dei Programmi, con il rappresentante degli allievi in Consiglio Accademico e in Consiglio Direttivo e con l'Amministrazione di IMT;
 - raccolgono e trasmettono ai Responsabili di Curriculum, ogni anno, osservazioni e suggerimenti da parte degli allievi sul percorso formativo, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione.

TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Art. 18. Consegna della tesi e ammissione alla discussione

1. Al termine del triennio dei Programmi, gli allievi devono consegnare e discutere la tesi di dottorato secondo le modalità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente.
2. Prima della data di conclusione dei Programmi, gli allievi:
 - presentano lo stato dell'arte del progetto di tesi davanti ai gruppi di ricerca di riferimento;
 - indicano, con apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione di IMT, a quale tra le sessioni intendano partecipare o presentano una domanda di proroga.
3. Le sessioni per la discussione della tesi sono, di norma, tre nell'arco dell'anno accademico. Ciascun allievo può essere ammesso anche a tutte le sessioni previste per i cicli successivi al proprio (come disciplinato dal comma 4 e dal comma 5 del presente articolo).
4. Qualora l'allievo non possa, per comprovati motivi, presentare la propria tesi entro le sessioni previste dal comma precedente, il Direttore può disporre, previa richiesta dell'allievo interessato e acquisizione del parere positivo di *Advisor* e Responsabile di Curriculum, la proroga del termine per sostenere la discussione entro e non oltre quello previsto per le sessioni del ciclo dei Programmi di Dottorato successivi a quello di appartenenza dell'allievo. Durante tale periodo di proroga non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
5. I Collegi dei Docenti, in casi eccezionali, possono deliberare un'ulteriore proroga del termine per sostenere la discussione di un altro anno. Durante tale periodo di proroga non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
6. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese.
7. La tesi, cui sono allegata una relazione sull'attività svolta durante il dottorato ed eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due esperti anche appartenenti a istituzioni estere individuati dall'*Advisor* tra soggetti che non concorrono al rilascio del titolo di dottorato, (di seguito denominati "valutatori esterni"), che non abbiano rapporti scientifici o personali con gli allievi interessati.
8. I valutatori esterni esprimono un giudizio analitico scritto, preferibilmente in lingua inglese, sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione ovvero il rinvio alla sessione successiva se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
9. I Collegi dei Docenti, tenuto conto dei giudizi dell'*Advisor* e dei valutatori esterni, deliberano relativamente all'ammissione degli interessati alla discussione.

10. Un candidato può chiedere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli impediscono la partecipazione alla discussione. Qualora l'assenza sia giustificata, il candidato sarà automaticamente ammesso alla successiva sessione.
11. Accordi di cooperazione universitaria internazionale stipulati fra IMT e altre istituzioni universitarie possono prevedere specifiche procedure e adempimenti, anche integrativi, per il conseguimento del titolo.

Art. 19. Discussione della tesi e conferimento del titolo

1. Il Direttore, sentiti i Responsabili di Curriculum, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione finale della tesi per il conseguimento del titolo (di seguito, "Commissione Giudicatrice"). Per i cicli antecedenti il XXVIII, in assenza del Responsabile di Curriculum, la competenza di proporre la Commissione Giudicatrice è del Coordinatore dei Programmi di Dottorato.
2. La Commissione giudicatrice è formata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; è composta da almeno tre membri di elevata qualificazione nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il programma di Dottorato di afferenza del candidato e almeno due componenti non devono appartenere alla *Faculty* della Scuola.
3. Nel caso di accordi specifici di cotutela ovvero di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Direttore della Scuola a seguito della valutazione positiva della discussione della tesi. Il titolo riporta, oltre alla denominazione del programma, anche l'indicazione del curriculum specifico di afferenza.
5. La discussione della tesi può essere sostenuta una sola volta.
6. Gli allievi che non conseguono il titolo entro i termini previsti dal presente articolo decadono dallo status di allievo di IMT perdendo tutti i diritti connessi a tale status.
7. Successivamente al rilascio del titolo, la Scuola cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze e presso le banche dati previste dalla normativa vigente e inserisce la tesi in un archivio aperto sul proprio sito web, fatta salva la possibilità per l'allievo di fare istanza affinché non siano rese disponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia ovvero ne sia disposta la posticipazione della pubblicazione se da ciò possa derivare pregiudizio rispetto alla segretezza di dati che potrebbero costituire oggetto di privativa.
8. La Scuola assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 20. Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato

1. Possono essere istituiti, mediante convenzioni o costituzione di consorzi con università o enti di ricerca, Programmi di Dottorato organizzati e gestiti congiuntamente e aventi sede amministrativa presso la Scuola o presso uno degli enti cooperanti o consorziati.
2. Possono essere previste, tramite apposita convenzione, collaborazioni nell'ambito dei Programmi di Dottorato per il rilascio di doppi titoli di dottorato.

3. La disciplina dei Programmi di Dottorato previsti dal presente articolo può essere adottata in deroga a quella stabilita dal Regolamento, fermo restando il rispetto della normativa di legge vigente.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Accademico.

Art. 21. Cotutela di tesi

1. IMT può stipulare convenzioni bilaterali con università o enti di ricerca aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi.
2. Tali programmi consentono agli allievi di IMT e dell'università e/o ente cooperante di elaborare la tesi sotto la direzione congiunta di due relatori, uno per ciascuna delle università e/o enti convenzionati, il cui giudizio positivo è condizione necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi.
3. L'allievo deve svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture di entrambe le università e/o enti secondo le modalità e i tempi definiti nella relativa convenzione.
4. Le attività di studio e di ricerca presso l'altra università o ente di ricerca non sono considerate di per sé soggiorno fuori sede, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c, e dunque non danno necessariamente diritto alla maggiorazione della borsa prevista dall'art. 13, né sono soggette agli stessi limiti temporali.
5. La convenzione che disciplina il programma definisce, fra l'altro, le modalità di composizione della Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi, fermo restando il principio secondo cui almeno la metà dei componenti della Commissione non deve appartenere alle università e/o enti partecipanti al programma di cotutela.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Direttore sentiti i Collegi dei Docenti.

Art. 22. Dottorato Europeo

1. IMT può instaurare contatti con università di altri Stati membri dell'UE finalizzati al conferimento della certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del Dottorato di Ricerca.
2. Tale certificazione può riguardare un intero Programma di Dottorato, previa delibera del relativo Collegio dei Docenti, anche su richiesta di singoli allievi.
3. Il titolo viene conseguito nel rispetto dei seguenti requisiti definiti dal 45° Congresso della Confederazione dei Rettori delle Università Europee:
 - la permanenza dell'allievo presso un'università di un altro Stato membro dell'UE, per un periodo di ricerca e preparazione della tesi, non deve essere inferiore a tre mesi;
 - la discussione della tesi deve essere preceduta dalla valutazione positiva espressa in una relazione scritta da almeno due docenti appartenenti a università di due Paesi partecipanti al Processo di Bologna, diversi da quello dove la tesi verrà discussa e che non abbiano rapporti scientifici o personali con gli allievi interessati;
 - la redazione e la discussione della tesi deve avvenire almeno in parte in una delle lingue ufficiali dell'UE, diversa da quella/e del Paese dove la tesi verrà discussa;
 - la Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi deve essere integrata da almeno un esperto appartenente ad uno dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna diverso dall'Italia.



Art. 23. Accordi in materia di mobilità internazionale

1. La Scuola può stabilire accordi con università o enti di ricerca al fine di sviluppare una rete di relazioni che consenta ai singoli allievi di svolgere attività di studio e di ricerca all'estero e ad allievi di altri atenei di essere ospitati presso IMT per periodi di studio e di ricerca.
2. I soggiorni di mobilità e gli accordi con università o enti di ricerca previsti dal comma precedente sono autorizzati e stipulati dal Direttore.
3. Il Direttore può nominare un suo Delegato per il Coordinamento dei programmi di mobilità internazionale.

Art. 24. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

1. L'apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è un contratto di lavoro a finalità formativa, rivolto a coloro che siano risultati idonei nella selezione per l'ammissione ad un programma di dottorato.
2. Per la regolamentazione di questa tipologia di contratto di lavoro si fa espresso rinvio alla normativa vigente e agli accordi stipulati, ai sensi della predetta normativa, fra la Regione Toscana, gli Istituti universitari e le Parti Sociali della Toscana nonché agli altri accordi e contratti vigenti in materia.
3. Gli studenti che hanno stipulato contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (nel seguito, "apprendisti") presso IMT sono considerati allievi dei Programmi di Dottorato a tutti gli effetti.
4. Nel caso di interruzione del rapporto con l'azienda per cause non imputabili alla cattiva condotta dell'apprendista ovvero nel caso in cui l'azienda assicuri la copertura finanziaria del contratto per un periodo inferiore a tre anni, gli apprendisti hanno diritto a proseguire la propria formazione presso IMT per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nelle forme e alle condizioni previste dal Regolamento e dalla normativa vigente. Nel contratto sono stabilite anche le modalità per l'eventuale recupero della borsa di dottorato.

TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 25. Norme transitorie e finali

1. L'art. 6 del Regolamento si applica agli allievi dei cicli attivati successivamente al XXVI e nei casi in cui non sia stato ancora nominato un relatore ai sensi del previgente regolamento del dottorato di ricerca. In tali casi l'*Advisor* sostituisce il tutor già nominato e ne assorbe le competenze.
2. L'art. 13, comma 12, del Regolamento si applica solo con riferimento agli allievi dei cicli dal XXVII in poi.
3. L'art. 17, comma 1, si applica ai cicli successivi al XXIX.
4. I cicli di dottorato ai quali, per quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, non si applica il Regolamento, continuano ad essere disciplinati dal previgente Regolamento dei Dottorati di Ricerca di IMT emanato con DD 0142(131).I.3.23.04.15.
5. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili.